

NOTA METODOLOGICA
FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS)
(Tavola IV.8 del Rapporto)

Il “Fondo Aree Sottoutilizzate” (FAS), istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003) e modificato con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), è lo strumento di finanziamento - con risorse aggiuntive nazionali - delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese.

In tali aree queste risorse si aggiungono a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. In particolare, la Legge finanziaria per il 2007 ha previsto la programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, eleggendone, quale sede di attuazione, il Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007-2013 (QSN).

A tal fine la norma ha previsto una dotazione finanziaria del fondo con riferimento al settennio 2007-2013, rendendo in tal modo omogenei gli orizzonti temporali di riferimento per la programmazione di entrambi i tipi di risorse aggiuntive. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) ha esplicitato gli appostamenti del fondo per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, e ha confermato la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno.

Originariamente costituito, secondo la previsione degli articoli 60 e 61 della Legge finanziaria per il 2003, da due fondi intercomunicanti, uno presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e un altro presso il Ministero delle Attività Produttive, il fondo è ora identificato in maniera unitaria presso il Ministero dello Sviluppo Economico, anche in forza di un’altra modifica fondamentale apportata dalla legge finanziaria per il 2007, che ha soppresso l’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Fonti del FAS

Il valore finanziario complessivo del FAS è determinato dalle nuove assegnazioni e dagli stanziamenti che nel tempo hanno alimentato gli strumenti di intervento da esso finanziati.

Le nuove assegnazioni sono identificabili nel complesso delle risorse attribuite al FAS dalla legge finanziaria - dotazione aggiuntiva - per il periodo pluriennale di riferimento e nelle risorse degli strumenti, inclusi fra quelli finanziati dal FAS, non confluite nella suddetta dotazione aggiuntiva ma oggetto di distinti provvedimenti di bilancio (voce indicata con “altre dotazioni”).

Fra le assegnazioni attribuite nel corso del tempo, che costituiscono la dotazione storica del Fondo, sono incluse anche quelle effettuate - prima della sua istituzione - a favore degli strumenti successivamente da esso finanziati, anche se indicate distintamente nel bilancio statale.

Vi è infine una “dotazione di flessibilità” del Fondo, ovvero sia le disponibilità che scaturiscono da operazioni di rimodulazione temporale delle risorse, rese possibili dal meccanismo di flessibilità proprio del Fondo stesso e dalle indicazioni fornite dal monitoraggio della spesa.

La necessità di ricondurre il FAS nell’ambito della strategia delineata dal Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 ha determinato l’esigenza di recare delle innovazioni nell’assegnazione delle risorse, operata non più per interventi specifici di pertinenza di distinte Amministrazioni centrali o regionali, ma per “programmi” (delibera Cipe n. 166/2007).

Nel 2008 le particolari necessità legate alla congiuntura economica e le esigenze di finanza pubblica hanno costretto, da un lato, ad operare delle riduzioni degli stanziamenti del FAS e, dall’altro, a concentrare le risorse disponibili su obiettivi prioritari quali le infrastrutture, la ricerca e l’innovazione, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell’85 per cento delle risorse al Mezzogiorno. Ulteriori risorse del FAS sono state destinate a finanziare le politiche di sostegno del reddito (cfr. paragrafo IV.2.2 del Rapporto).

Impieghi del FAS

L’impiego delle risorse del FAS può avvenire attraverso il finanziamento di una pluralità di strumenti gestiti da diversi soggetti. Essi sono raggruppati nelle due macrotipologie costituite dagli investimenti pubblici - di infrastrutturazione materiale ed immateriale - e dagli incentivi a soggetti privati.

Un’articolazione sintetica degli investimenti pubblici prevede:

- completamenti degli interventi straordinari nel Mezzogiorno relativi ad iniziative di infrastrutturazione attuate da vari Ministeri (legge 1° marzo 1986, n. 64);
- investimenti pubblici¹, in infrastrutture materiali ed immateriali, realizzati da Regioni e Amministrazioni centrali (legge 30 giugno 1998, n. 208);
- programma di accelerazione della Spesa in conto capitale (articolo 4, comma 130 della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Gli incentivi concessi a valere sulle risorse del Fondo si articolano fra:

- misure in favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego (articolo 27, comma 11 della legge 23 dicembre 1999, n.488);
- crediti di imposta per gli investimenti (articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni). Tale misura di incentivazione è scaduta al 31 dicembre 2006, pertanto la sua inclusione fra gli strumenti finanziati dal Fondo non sarà più possibile con riferimento alla dotazione aggiuntiva a partire dal 2007²;

¹ Fra tali investimenti sono compresi anche gli interventi a sostegno della ricerca.

² Con decorrenza 1° gennaio 2007 è operativo un “nuovo” credito d’imposta investimenti, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con risorse ordinarie ai sensi dell’articolo 29, comma 10 bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (cfr. paragrafo IV.1.2 del Rapporto). Analogamente con risorse ordinarie è finanziato il credito d’imposta per ricerca e innovazione, esteso all’intero territorio nazionale, introdotto con l’articolo 1, commi 280-284 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) e ritoccato nelle sue regole di funzionamento dall’articolo 1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008).

- crediti di imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni). Anche questo strumento ha esaurito la sua operatività il 31 dicembre 2006, ma a decorrere dal 1° gennaio 2008 è in vigore un nuovo "bonus occupazione" (articolo 2, commi 539-548 della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- crediti d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (articolo 61, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- contratti di filiera agroalimentari (articolo 66, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- finanziamenti alle imprese per il completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64);
- contratti di programma (articolo 2, comma 203, lett. e della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- patti territoriali (articolo 2, comma 203, lett. d della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- contratti d'area (articolo 2, comma 203, lett. f della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- attrazione degli investimenti esteri nelle aree sottoutilizzate (articolo 1, commi 215-218 della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- costituzione di fondi per l'investimento in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese innovative (articolo 1, commi 222 e 223 della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- finanziamento degli interessi originati dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese delle aree sottoutilizzate (articolo 1, commi 354-366 della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- copertura finanziaria per la sospensione fino al 31 dicembre 2005 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte di imprese agricole (articolo 1, comma 1 bis della legge 29 aprile 2005, n. 71 di conversione del D.L. n. 22/05);
- intensificazione dei benefici IRAP per nuove assunzioni disposte nelle aree sottoutilizzate (articolo 11 ter, commi 1 e 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. n. 35/05);
- Fondo per la competitività e lo sviluppo (articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che, oltre ad accogliere le risorse del soppresso fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è alimentato dal FAS per gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, la cui programmazione è soggetta alle regole di cui al citato articolo 60.